

**Ordinanza
dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
sulle banche estere in Svizzera
(Ordinanza FINMA sulle banche estere, OBE-FINMA)**

Modifica del 28 novembre 2014

*L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)
ordina:*

I

L'ordinanza FINMA del 21 ottobre 1996¹ sulle banche estere è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2

Abrogato

Art. 10 Rapporto di audit

¹ La società di audit redige il suo rapporto in una lingua ufficiale svizzera. Lo consegna alla FINMA e ne invia una copia al gerente responsabile della succursale.

² La succursale trasmette una copia del rapporto di audit all'organo della banca estera competente per l'attività della succursale.

Sezione 3 (art. 12 e 13)

Abrogata

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

28 novembre 2014

In nome dell'Autorità federale di vigilanza
sui mercati finanziari:

La presidente, Anne Héritier Lachat

¹ RS 952.111

